

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della seduta del
Consiglio Comunale

del 6 MARZO 2014
ad ore 20.30

Il giorno **SEI** del mese di **MARZO** dell'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione (avviso di convocazione prot. 2775 dd. 27 febbraio 2014).

Presenti n. 20 Consiglieri, signori:

1. STEFENELLI GIUSEPPE Presidente del Consiglio Comunale
2. GOTTARDI MATTIA Sindaco
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. FAILONI MARIO Assessore
5. GIRARDINI MIRELLA Assessore
6. SALVATERRA FRANCESCO Assessore
7. SCALFI LUCA Assessore
8. ZAMBONI ROBERTO Assessore
9. ARMANI ALBERTO Consigliere
10. BALLARDINI CARLO Consigliere
11. BALLARDINI GIOVANNI Consigliere
12. BONOMI ARRIGO Consigliere
13. MORSELLINO ANDREA..... Consigliere
14. FERRARI MANUELA Consigliere
15. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA Consigliere
16. LEONARDI LORENZO Consigliere
17. MARANER ADRIANO Consigliere
18. SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
19. OSS MICHELE..... Consigliere
20. PELLEGRINI MASSIMO..... Consigliere

Assenti giustificati i signori:

=====

Assiste e verbalizza il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Stefenelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 6 MARZO 2014

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale seduta precedente (dd. 19 febbraio 2014).
2. Eventuali domande di attualità.
3. Modifica al "Regolamento comunale di fognatura" approvato con deliberazione consiliare n. 71/1993 dd. 30.11.1993.
4. Settima variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale relativa alle pp.ffa. 1022/1, 1022/2, 4009 e parte delle pp.ffa. 3889/4, 3853/1, 3889/3 e 3889/2 in C.C. Tione I^ parte, site nell'abitato di Tione di Trento lungo Viale Dante e Piazza Cesare Battisti. Prima adozione.
5. Variante generale al Piano Regolatore Generale. Prima adozione.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale seduta precedente (dd. 19 febbraio 2014).

Il Presidente constata il numero legale e comunica che il giorno dopo intende inviare una lettera a Consiglio e Consiglieri in cui spiegherà che, essendo stato nominato a decorrere dal 12.03.2014 presso il Comitato Provinciale Comunicazioni, per questo motivo con data di domani 07.03.2014 darà le dimissioni da Consigliere comunale.

Ricorda il suo passato di Consigliere di Minoranza, di Assessore negli anni 90 e di Presidente del Consiglio negli ultimi anni; ha dovuto fare una scelta e con difficoltà ha scelto di lasciare il Consiglio; ringrazia il Consiglio, i Consiglieri con cui è stato in Minoranza nella passata consigliatura, ringrazia la Minoranza, il Segretario, gli Uffici.

Applauso del Consiglio.

Il Presidente informa che oggi compie gli anni e quindi invita i Consiglieri ad un brindisi finale.

Il Sindaco ringrazia il Presidente per la sua attività, evidenzia che pur se vi sono state alcune polemiche lui ritiene che abbia svolto il suo ruolo come era dovuto e lo ringrazia ufficialmente.

Il Presidente apre la seduta: nomina scrutatori i Consiglieri Pellegrini Massimo e Armani Alberto.

Si approva il verbale della seduta del 19 febbraio 2014.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

Deliberazione n. 5/2014 dd. 06.03.2014

OGGETTO: Modifica al "Regolamento comunale di fognatura" approvato con deliberazione consiliare n. 71/1993 dd. 30.11.1993.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento comunale di fognatura" approvato con deliberazione consiliare n. 71/1993 dd. 30.11.1993.

Dato atto che si rende necessario apportare a detto Regolamento alcune modifiche, in particolare si ritiene di:

- estendere la deroga all'obbligo dello scarico in fognatura delle acque bianche per piccole superfici (es. rampe veicolari, volumi accessori pertinenziali, cavedi e bocche di lupo) che si trovino al disotto di una determinata metratura;
- prevedere sanzioni più pesanti rispetto alla situazione attuale per chi ancora non ha provveduto allo sdoppiamento della fognatura.

Ritenuto di modificare gli articoli 7, 9, 12 e 52 e di eliminare l'art. 10 del vigente Regolamento, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con n. 15 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento comunale di fognatura relativamente agli artt. 7, 9, 12 e 52 e di eliminare l'art. 10 dello stesso, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di incaricare gli uffici comunali degli atti esecutivi della presente e di specificare che l'ufficio Affari Generali redigerà il testo integrato del Regolamento comunale di fognatura.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.

4. Di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Diego Viviani

Regolamento comunale di fognatura

(approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 30 novembre 1993)

➤ Modifica dell'art. 7

“L'Amministrazione comunale potrà derogare all'obbligo dello scarico in fognatura delle acque bianche di cui all'art. 2, primo comma, per i fabbricati ricadenti in zone sprovviste di canalizzazioni per acque miste o bianche o situati a distanze maggiori di quelle previste all'art. 3 del presente Regolamento nonché nei casi di seguito elencati:

- per le rampe veicolari di accesso agli interrati la cui superficie complessiva esposta direttamente agli agenti atmosferici sia inferiore a 60 m²;
- per i volumi accessori pertinenziali (quali tettoie, baracche, autorimesse, etc.) la cui copertura abbia una superficie complessiva esposta direttamente agli agenti atmosferici inferiore a 60 m²;
- per i cavedi e le bocche di lupo di superficie complessiva inferiore a 10 m².

nei casi sopra elencati lo scarico delle acque meteoriche dovrà essere effettuato sul suolo o nel sottosuolo.

Le deroghe di cui sopra potranno essere ammesse qualora gli scarichi non comportino instabilità dei suoli.

L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi di acque nere nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento di acque superficiali (acque meteoriche, irrigue e simili) sono sottoposti alla disciplina stabilita dal Testo Unico e norme di attuazione del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiali. I predetti scarichi devono essere previamente autorizzati dal Comune.

In particolare gli scarichi di acque di rifiuto e di raffreddamento provenienti dagli insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, nelle reti fognarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella D allegata al succitato Testo Unico, purché le predette reti di fognatura abbiano recapito in corso d'acqua superficiale.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze chimiche devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione. Ove ciò fosse di difficile esecuzione o comunque eccessivamente oneroso, dovrà essere ridotta al minimo indispensabile la superficie dilavabile e collegarne lo scarico alla canalizzazione fognaria delle acque nere in conformità agli articoli 16 e 18 del succitato Testo Unico.

Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al comma precedente, sono convogliate nella rete fognaria bianca e, ove questa non esista, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali. È fatta salva la facoltà per il Comune di prescrivere, nei casi di particolare rilevanza, un pretrattamento delle acque da valutarsi caso per caso.”

➤ Modifica dell'art. 9

“Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'appalto o dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 2 “Smaltimento delle acque di scarico” a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, ai sensi dell'art. 23, entro il termine massimo di mesi due dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

Il sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa.

Per gli inadempienti il Sindaco emetterà un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere entro dodici mesi dalla notifica dell'ordinanza medesima.

In caso di ulteriore inadempimento saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 52 del presente Regolamento.”

➤ **Eliminazione dell'art. 10**

➤ **Modifica dell'art. 12**

“Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a proprie cure e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

A seguito della realizzazione di tali opere l'Amministrazione Comunale ordinerà agli utenti interessati di eseguire, a proprie cure e spese, i lavori sulla proprietà privata necessari al completo ripristino degli allacciamenti, sdoppiati tra acque bianche e nere.

Detti lavori dovranno essere completati entro dodici mesi dall'ordine di cui sopra. In caso di inadempimento saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 52 del presente Regolamento.”

➤ **Modifica dell'art. 52**

“Le violazioni agli obblighi di allacciamento previsti nel titolo II del presente Regolamento saranno sanzionate come segue:

- qualora i lavori in questione non vengano conclusi entro un anno dalla notifica dell'obbligo di allacciamento: da 500,00 € a 3.000,00 €;
- qualora i lavori in questione non vengano conclusi entro due anni dalla notifica dell'obbligo di allacciamento: da 600,00 € a 3.600,00 €;
- qualora i lavori in questione non vengano conclusi entro tre anni dalla notifica dell'obbligo di allacciamento: da 700,00 € a 4.200,00 €.

Trascorsi tre anni dalla notifica dell'obbligo di allacciamento ed a seguito dell'applicazione della relativa sanzione di cui sopra, il Comune provvederà d'ufficio ad effettuare i lavori in questione a totali spese degli inadempienti, per il cui recupero si applicherà la procedura di cui all'art. 49 del presente Regolamento.

Le violazioni alle altre disposizioni del presente Regolamento saranno sanzionate ai sensi della L. 689/1981 e degli ulteriori regolamenti vigenti in materia di sanzioni amministrative o comunque applicabili.”

Punto 3 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relazione l'Assessore Salvaterra.

Si sono verificati alcuni accadimenti negli ultimi anni, in particolare fuoriuscite di acqua nera in locali seminterrati e altri problemi connessi alle fognature. Si è ritenuto che la motivazione fosse collegata ad un non adeguato allacciamento alla fognatura di acque bianche e nere. Per questo si è deciso di incaricare una ditta specializzata di analizzare la separazione degli scarichi da parte dei privati, per essere sicuri che le acque bianche venissero allacciate alle reti delle bianche e per le nere alle reti delle nere. Da ciò si è deciso di prevedere nel Regolamento di fognatura che il Sindaco possa ordinare ai privati di regolarizzare la situazione e ove ciò non avvenga, di erogare sanzioni, crescenti se non si provvede al corretto allacciamento in tempi brevi. In sostanza dopo un anno la sanzione aumenta, così pure dopo due anni e dopo tre anni. Se il privato persiste a non sistemare gli allacciamenti, provvede il Comune con imputazione delle spese a carico del privato.

L'Assessore Salvaterra evidenzia che i depuratori funzionano correttamente solo se le acque immesse rispettano certe caratteristiche, in particolare se vengono immesse acque bianche i depuratori non funzionano correttamente. Inoltre ci possono essere problemi per le condotte ed i tombini delle fognature.

La Consigliera Scandolari chiede alcune spiegazioni sulla situazione delle fognature a cui l'Assessore Salvaterra risponde.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che si parla solo della Frazione di Tione.

L'Assessore Salvaterra risponde che per il momento è così.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che le sanzioni le sembrano alte.

L'Assessore Salvaterra risponde che anche i danni ambientali sono elevati.

Il Consigliere Maraner chiede come sono state quantificate le sanzioni.

L'Assessore Salvaterra risponde che gli Uffici tecnici si sono informati su quanto succede in altri Comuni e quindi hanno proposto quelle sanzioni.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che le sembra che l'obbligo all'allacciamento sia collegato alla distanza dalla fognatura.

L'Assessore Salvaterra risponde che è così, dà lettura della previsione regolamentare.

Punto 4 all'O.d.G.
Deliberazione n. 6/2014 dd. 06.03.2014

OGGETTO: Settima variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale relativa alle pp.ff. 1022/1, 1022/2, 4009 e parte delle pp.ff. 3889/4, 3853/1, 3889/3 e 3889/2 in C.C. Tione I[^] parte, site nell'abitato di Tione di Trento lungo Viale Dante e Piazza Cesare Battisti. Prima adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Gottardi Mattia e dato atto che :

Dal 25.06.1997 il Comune di Tione di Trento é dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Giunta Provinciale con delibera n. 4802 di data 15 maggio 1997 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 8914 dd. 14/08/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 09/09/1997, individuando nelle cartografie di piano tavole 1.1. – Tione e 5.1, l'area a Parco Naturale ed introducendo nelle Norme di Attuazione il nuovo articolo 17bis "Aree a parco naturale".

Il P.R.G. è stato oggetto di una prima variante generale approvata con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 161/2005/F n. 708 dd. 15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005, di una seconda variante relativa agli articoli 13 e 14 delle Norme di Attuazione approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2164 di data 03.09.2009, in vigore dal 16.09.2009, di una terza variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012 e di una quarta variante puntuale alle pp.ff. 90/2 e 91/1 in C.C. Saone approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2797 del 30.12.2013, in vigore dal 15.01.2014.

La P.A.T. ha approvato definitivamente la variante 2008 al Piano Regolatore Generale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 230/10L, n. 1318 dd. 04.06.2010.

Il P.R.G. è stato oggetto di sei varianti per opere pubbliche :

- la prima variante per opere pubbliche relativa all'edificio p.ed. 1785 (ex casa Artini) in C.C. Tione I[^] parte, via Perli, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 71/2000 dd. 21.02.2000;
- la seconda variante per opere pubbliche relativa alla correzione cartografica del tratto a valle della strada provinciale del Durone n. 222 in prossimità dell'innesto alla S.S. del Caffaro in località Salecce nella frazione di Saone, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2061/2000 dd. 18.08.2000;
- la terza variante per opere pubbliche relativa alla p.ed. 1831 e parte della p.f. 951 in C.C. Tione I[^] parte, via Stenico, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 3159/2003 dd. 12.12.2003;
- la quarta variante per opera pubblica relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico su parte della p.f. 2992/1 e parte della p.f. 3962/2 e per consentire l'ampliamento della strada comunale su parte delle pp.ff. 2994/6, 2993, 2992/2 e su parte dell'attuale sedime della p.ed. 1507, C.C. Tione I[^] parte, località Cenglo, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 125 dd. 26.01.2007;
- la quinta variante relativa all'ampliamento della strada comunale p.f. 3851/1 su p.ed. 262, 254, 264 e su parte della p.ed. 272 con la riqualificazione del contesto in località Cantes, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 922 dd. 11.04.2008;

– la sesta variante relativa alla p.ed. 1632, p.f. 992 e pertinenze esterne della p.ed. 1631 in C.C. Tione I[^] parte, site nell'abitato di Tione di Trento all'incrocio tra via Roma e via Damiano Chiesa, adottata definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2/2014 del 19.02.2014.

L'articolo 148, comma 4, della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 s.m.i., prevede che "Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991".

Gli immobili di proprietà comunale oggetto della presente settima variante per opera pubblica ricadono in zona "Insediamenti lungo il Viale" di cui all'articolo 24 delle Norme di Attuazione, nello specifico le pp.ff. 1022/2, 4009 e 1022/1 risultano classificate parte in area a parcheggio pubblico e parte in area a verde pubblico, le pp.ff. 3889/4 e 3889/3 risultano classificate in "spazi pubblici" riferibili all'articolo 58 delle N.d.A., la p.f. 3853/1 risulta classificata in "strada esistente locale" riferibile all'articolo 42 delle N.d.A. mentre la p.f. 3889/2 ricade parte in "strada esistente locale" e parte in "spazi pubblici". La variante riguarda anche una parte limitata della p.f. 211/2, ossia la parte che attualmente risulta destinata a marciapiede pubblico.

La presente variante per opera pubblica propone la ridefinizione dell'area a verde pubblico insistente parte sulle pp.ff. 1022/2, 4009 e 1022/1 in C.C. Tione I[^] parte, lungo Viale Dante, per il suo accorpamento all'area a verde pubblico sulla p.f. 211/2 e p.ed. 1726 adiacente l'edificio p.ed. 402/1 sede del Municipio, senza peraltro prevedere alcuna diminuzione della superficie complessiva a verde pubblico prevista dall'attuale P.R.G..

Tale scelta è dettata dalla volontà progettuale di riunificare l'area del parco con la zona di gioco per bambini (area a verde pubblico adiacente l'edificio p.ed. 402/1 sede del Municipio), offrendo una più vasta area ad uso esclusivo dei pedoni e della collettività, senza interferenze con la viabilità carrabile. A questo fine, l'accesso all'area di parcheggio pubblico verrà garantito sul lato sud-ovest del parco da una strada di penetrazione a doppio senso di marcia, in sostituzione dell'attuale senso, mentre sul lato opposto la percorrenza viene interrotta in corrispondenza dell'ultimo accesso carrabile relativo alla p.ed. 1841/2.

Nel complesso, l'area a verde pubblico ed il parcheggio verranno diversamente distribuite, senza tuttavia riduzioni di superficie o posti auto. Nella nuova situazione, il numero di stalli previsto nel parcheggio pubblico ad ovest del parco verrà portato da 42 a 34. Conseguentemente, i posti auto mancanti verranno compensati con una zona a parcheggio da 8 unità a lato della p.ed. 1538/1 (sede della scuola musicale), garantendo così il numero di posti macchina complessivo di 42 unità così come previsto dal vigente PRG; tale zona di sosta, risulterà più funzionale per essere utilizzata a servizio degli edifici pubblici limitrofi.

Relativamente al tratto di viale principale lungo Viale Dante dalla p.ed. 1631 sede della biblioteca comunale alla Piazza Cesare Battisti e quindi su parte delle pp.ff. 3889/4, 3853/1, 3889/3, 3889/2, su piccole porzioni di marciapiede facenti parte delle pp.ed. 402/1, 1554, 1553/1 1981, 1692/1 e 1678 e pp.ff. 981/1, 211/2, la variante prevede una nuova destinazione di "zona a viabilità pedonale e/o veicolare" soggetta a riqualificazione urbana che sarà oggetto di specifica definizione in sede di progettazione e riferibile al disposto combinato degli articoli 42 (strade) e 58 (spazi pubblici) delle Norme di Attuazione.

Per le porzioni di marciapiedi tavolarmente ancora di proprietà privata, trattandosi di aree ad uso pubblico consolidato da parecchi decenni, l'amministrazione procederà all'acquisizione ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 06/93.

Relativamente al marciapiede ad uso pubblico, catastalmente identificate dalle pp.edd. 1981, 1692/1 e 1678 in C.C. Tione I[^] parte, lungo Viale Dante, ancorché attualmente tavolarmente di proprietà privata, si specifica che la presente variante prevede solamente la correzione per errore materiale ai sensi dell'articolo 34 della L.P. 01/08 s.m.i. della vigente cartografia del PRG redatta dall'arch. Niccolini Sergio ai fini dell'adeguamento alle

specificazioni tecniche approvate dalla Giunta con deliberazione n. 2129 di data 22 agosto 2008 ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28/2013 del 08.07.2013, rispetto alla precedente cartografia predisposta dall'arch. Bortolotti Roberto con precedente variante al PRG che identificava detto marciapiede come viabilità, pur inglobando dette particelle nell'area interessata da riqualificazione urbana opportunamente perimetrata in planimetria con specifico cartiglio.

La variante prevede anche la modifica dell'articolo 58 delle Norme di Attuazione, nello specifico viene integrato l'ultimo paragrafo relativo alla destinazione a verde pubblico o di pertinenza di edifici pubblici prevedendo la possibilità di realizzare in dette aree anche strutture a servizio di attività e manifestazioni di interesse pubblico e di realizzare pavimentazioni lapidee di percorsi ed aree pedonali da definirsi in fase di progettazione degli interventi, conservando il più possibile le alberature pregiate esistenti, nonché una specificazione alla medesima norma che "la puntuale delimitazione delle zone a verde pubblico nei confronti delle zone a viabilità pubblica, pedonale e parcheggio pubblico sarà individuata in fase di progettazione degli interventi al fine di garantire la funzionalità degli spazi".

L'articolo 42 (strade) delle Norme di Attuazione viene modificato con l'inserimento di una perimetrazione che definisce meglio gli interventi ammissibili nell'area destinata a spazi pedonali e strada esistente locale nel viale principale di Tione tra l'attuale sede della biblioteca comunale e la sede municipale da destinare a viabilità pedonale e/o veicolare che sarà soggetta a riqualificazione urbana secondo specifica definizione in sede di progettazione.

Ai sensi dell'articolo 18 (pianificazione territoriale e mutamento di destinazione) della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", il Consiglio Comunale deve esprimere il proprio parere relativamente alle modifiche apportate sul territorio di Tione gravato da uso civico; nello specifico la particella gravata da uso civico che risulta interessata dalla settima variante al P.R.G. per opera pubblica riguarda la p.f. 4009 in C.C. Tione I^a parte, Viale Dante che attualmente risulta utilizzata parte a parco pubblico e parte a parcheggio comunale e quindi non risulta più suscettibile di alcun diritto di uso civico.

Con riguardo alla predetta modifica è stata verificata l'insussistenza di soluzioni alternative a quanto previsto che risultino meno onerose e penalizzanti.

In virtù dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 della L.P. 6/2005, l'Amministrazione comunale che intenda, attraverso il Piano Regolatore Generale, modificare la destinazione in atto dei beni gravati da uso civico, deve sempre verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera o all'intervento che siano meno penalizzanti e onerose per i beni gravati di uso civico e deve motivare la scelta pianificatoria alla luce del principio, enunciato dal legislatore, della mancanza di scelte alternative e, in generale, del beneficio per la collettività, dandone espressamente atto nella deliberazione di prima adozione dello strumento urbanistico. L'ente precedente (all'adozione dello strumento urbanistico) deve acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l'amministrazione dei beni di uso civico di cui si intende mutare la destinazione urbanistica. Se il parere è favorevole ne è trasmessa comunicazione al Servizio Autonomie Locali e al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e ne è dato atto in sede di adozione definitiva dello strumento urbanistico.

La presente variante viene redatta per conferire al Piano Regolatore Generale la necessaria conformità urbanistica all'intervento già in fase di progettazione relativo alla "Riorganizzazione, sviluppo e valorizzazione del parco pubblico, di via Battisti e di viale Dante", ammesso a finanziamento dalla Provincia Autonoma di Trento sul Fondo per lo sviluppo locale, da presentare completo di tutte le autorizzazioni entro il 24 maggio 2014.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico si rimanda quindi all'allegato elaborato tecnico a firma dell'ing. Weiss Luciano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto di quanto sopra.

Ritenuto che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, ricadendo il lotto oggetto di variante urbanistica in ambito urbano consolidato dell'abitato di Tione di Trento ed avendo per oggetto una variante puntuale relativa ad un'opera pubblica il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88.

Specificato che in conseguenza del presente atto l'elaborato relativo alla prima adozione della settima variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale e la relativa delibera di prima adozione saranno depositati a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico del Comune di Tione di Trento per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, nonché all'albo pretorio ed al sito web del Comune, specificando che durante tale periodo chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 3 della L.P. 05.09.1991 n. 22 e sm.i..

Preso atto che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale dell'avviso di avvenuta prima adozione della settima variante al P.R.G. per opera pubblica comporta una spesa complessiva di circa euro 700,00.

Dato atto che, in base all'art. 40, comma 4 della L.P. 22/91 e s.m.i., contemporaneamente al deposito, l'elaborato relativo alla prima adozione della settima variante per opera pubblica al P.R.G. dovrà essere trasmesso al Servizio Urbanistica della PAT per una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, fatta salva la facoltà del servizio medesimo di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza.

Dato atto che non necessita il parere della CPC di cui all'articolo 148, comma 6 octies, lettera c) della L.P. 01/08 s.m.i. in quanto il parere medesimo può essere rilasciato se non a seguito di assegnazione della competenza da parte della Giunta Provinciale previa richiesta della Comunità, così come comunicato dal Segretario della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con nota del 16.01.2014, pervenuta in data 21.01.2014, prot. n. 988, relativamente alla procedura di adozione della sesta variante per opera pubblica.

Accertato che al capitolo 1380.01 intervento 1090103 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 in esercizio provvisorio di questo Comune risulta consentito l'impegno della somma di euro 700,00 sopra specificata.

Vista la L.P. 05 settembre 1991, n. 22 e ss.mm. "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", in particolare il capo III (Piano Regolatore Generale), articoli 40 (adozione), 41 (approvazione ed entrata in vigore), 42 (varianti) e l'articolo 148, comma 4 e comma 5 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", in particolare l'art. 18 (pianificazione territoriale e mutamento di destinazione).

Vista la circolare di data 15.05.2008, prot. n. 4740/08 dell'assessore all'urbanistica, ambiente e lavori pubblici della P.A.T. relativa alla disciplina transitoria per la predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento ad essi dei PRG (articolo 148 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1) e dato atto che la presente deliberazione riguarda una variante per opera pubblica al PRG e quindi risulta possibile procedere alla relativa prima adozione.

Esaminato l'elaborato tecnico relativo alla prima adozione della settima variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento a firma dell'ing. Weiss Luciano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto il T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti n. 15 favorevoli, n. 5 contrari (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. Di **ESPRIMERE** parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", relativamente alle modifiche previste dalla settima variante al P.R.G. per opera pubblica del Comune di Tione di Trento predisposta dall'ing. Weiss Luciano, sulla p.f. 4009 in C.C. Tione I^ parte, terreno gravato da uso civico.
2. Di **ADOTTARE**, in prima istanza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40, 41 e 42 della L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.i., ed articolo 148, commi 4 e 5, della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, la settima variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento relativa alle pp.ff. 1022/1, 1022/2, 4009 e parte delle pp.ff. 3889/4, 3853/1, 3889/3 e 3889/2, nonché del marciapiede facenti parte delle pp.ed. 402/1, 1554, 1553/1 1981, 1692/1 e 1678 e pp.ff. 981/1, 211/2, in C.C. Tione I^ parte, site nell'abitato di Tione di Trento lungo Viale Dante e Piazza Cesare Battisti, come risultante dall'elaborato tecnico predisposto a firma dell'ing. Weiss Luciano, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Di **SPECIFICARE**, che relativamente all'attuale marciapiede ad uso pubblico, catastalmente identificate dalle pp.edd. 1981, 1692/1 e 1678 in C.C. Tione I^ parte, lungo Viale Dante, la presente deliberazione prevede la correzione per errore materiale ai sensi dell'articolo 34 della L.P. 01/08 s.m.i. della vigente cartografia del PRG redatta dall'arch. Niccolini Sergio ai fini dell'adeguamento alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta con deliberazione n. 2129 di data 22 agosto 2008 ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28/2013 del 08.07.2013, rispetto alla cartografia predisposta dall'arch. Bortolotti Roberto con precedente variante al PRG che identificava detto marciapiede come viabilità, pur inglobando dette particelle nell'area interessata da riqualificazione urbana opportunamente perimetrata in planimetria con specifico cartiglio.
4. Di **DARE ATTO** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 148, comma 5, lettera 0a) della L.P. 01/08, che la settima variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale in tutti i suoi elementi e la delibera di prima adozione saranno depositati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse.
5. Di **DISPORRE** l'avviso di cui al punto precedente da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, nonché all'albo comunale ed al sito web del Comune.
6. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della L.P. 22/91 e s.m.i. contemporaneamente al deposito, la settima variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale, al Servizio Urbanistica della P.A.T., per una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, fatta salva la facoltà del servizio medesimo di devolvere alla C.U.P la valutazione di propria competenza, come disposta dall'articolo 148, comma 5, lettera a) della L.P. 01/2008.
7. Di **DARE ATTO** che la variante al P.R.G. per opera pubblica, modificata in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute ed eventuali osservazioni del

Servizio Urbanistica della P.A.T. o della C.U.P., sarà successivamente adottata in forma definitiva dal Consiglio Comunale.

8. Di **DARE ATTO** che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 35 della L.P. 01/08 e s.m.i..
9. Di **IMPEGNARE** la spesa pari ad euro 700,00 al capitolo 1380.01 intervento 1090103 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014 in esercizio provvisorio di questo Comune, dove esiste l'apposita disponibilità per l'impegno della spesa di cui sopra.
10. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative alla predisposizione ed alla pubblicazione dell'avviso di deposito della variante per opera pubblica al Piano Regolatore Generale e conseguente liquidazione e trasmette la variante adottata al Servizio Urbanistica della PAT per ottenere il relativo parere di competenza.
11. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'iter di adozione della predetta variante al PRG, con voti n. 15 favorevoli, n. 5 contrari (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) e n. zero astenuti su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
12. Di **DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione è ammesso **reclamo** alla Giunta Provinciale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 1/1993 e s.m., il **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 o, in alternativa, **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Punto 4 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco.

Evidenzia che nel testo proposto ci sono alcuni refusi di battitura ove si parla di sesta variante invece che correttamente di settima. Si correggono. Spiega che la variante si rende necessaria per poter dare corso all'intervento ormai chiamato "Renovathio", che, per come si sta progettando, necessita di questa variante. Lascia quindi la parola al geom. Floriani dell'Ufficio tecnico comunale.

Il geom. Floriani relaziona spiegando la proposta di deliberazione che era ad atti e che si richiama.

Il Consigliere Maraner non trova che corrisponda al vero il fatto che, come detto dal geom. Floriani, il PRG attuale non indicasse le alberature di pregio presenti nel Parco. Erano evidenti nelle Norme di Attuazione.

Il geom. Floriani ribadisce che nelle cartografie non era segnalata, a parte un albero che era vicino alla Caserma della Guardi di Finanza, alcuna alberatura di pregio. La norma fa riferimento ad alberature individuate in cartografia, così si è sempre interpretato.

Il Consigliere Maraner trova che si intervenga con frequenza sulle aree a verde riducendole. Già si è fatto un parcheggio in Via Bastia, anche qui si riduce il parco, trova che questo sia un vizio dell'Amministrazione.

Il geom. Floriani afferma che non viene diminuita la zona a verde, si diminuisce da un lato e si aumenta da un altro.

Il Consigliere Maraner afferma che il piano parcheggi approvato lo scorso anno non viene tenuto in conto. Si fanno i piani e poi non si rispettano. Già a suo tempo avevano espresso perplessità sul progetto Renovatio Tione che prevede cose che non condividono, quali il muro, l'abbattimento dell'ippocastano ed altro. Aveva espresso le sue perplessità ed ora si chiede di approvare una variante al PRG senza sapere com'è il progetto che sta alla base, per questo motivo non se la sente di approvarla.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 7/2014 dd. 06.03.2014

OGGETTO: Variante generale al Piano Regolatore Generale. Prima adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si allontanano prima della trattazione del punto i Consiglieri: Luca Scalfi, Adriano Maraner, Roberto Zamboni e Arrigo Bonomi in quanto interessati ai sensi di legge.

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che:

Si ribadisce la necessità di provvedere alla verifica e approntamento di una variante generale al Piano Regolatore Generale al fine di far fronte a nuove ed urgenti esigenze emerse per la comunità tionesa e saonese e per l'amministrazione comunale.

Il vigente Piano Regolatore Generale va adeguato entro il 1 luglio 2014 alle disposizioni in materia di commercio approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1339 di data 1 luglio 2013 concernente "Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale".

Le varianti oggetto della presente adozione non comporteranno una modifica dell'impianto progettuale originario, mantenendo valida l'impostazione del P.R.G. in vigore e mantenendo inalterati i criteri di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio.

Il Comune ha affidato con deliberazione giuntale n. 246/2013 di data 17.09.2013, all'arch. Zulberti Remo l'incarico per la stesura della variante generale al Piano Regolatore Generale.

Dal 25.06.1997 il Comune di Tione di Trento è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Giunta Provinciale con delibera n. 4802 di data 15 maggio 1997 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 8914 dd. 14/08/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 09/09/1997, individuando nelle cartografie di piano tavole 1.1. – Tione e 5.1, l'area a parco naturale ed introducendo nelle Norme di Attuazione il nuovo articolato 17bis "Aree a parco naturale".

Il P.R.G. è stato oggetto di una prima variante generale approvata con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 161/2005/F n. 708 dd. 15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005, di una seconda variante relativa agli articoli 13 e 14 delle Norme di Attuazione approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2164 di data 03.09.2009, in vigore dal 16.09.2009, di una terza variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012 e di una quarta variante puntuale alle pp. ff. 90/2 e 91/1 in C.C. Saone approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2797 del 30.12.2013, in vigore dal 15.01.2014.

La P.A.T. ha approvato la variante 2008 al Piano Regolatore Generale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 230/10L, n. 1318 dd. 04.06.2010.

Il P.R.G. è stato oggetto inoltre di sei varianti per opere pubbliche:

- la prima variante per opere pubbliche relativa all'edificio p.ed. 1785 (ex casa Artini) in C.C. Tione I^a parte, via Perli, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 71/2000 dd. 21.02.2000;

- la seconda variante per opere pubbliche relativa alla correzione cartografica del tratto a valle della strada provinciale del Durone n. 222 in prossimità dell'innesto alla S.S. del Caffaro in località Salecce nella frazione di Saone, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2061/2000 dd. 18.08.2000;
- la terza variante per opere pubbliche relativa alla p.ed. 1831 e parte della p.f. 951 in C.C. Tione I^ parte, via Stenico, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 3159/2003 dd. 12.12.2003;
- la quarta variante per opera pubblica relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico su parte della p.f. 2992/1 e parte della p.f. 3962/2 e per consentire l'ampliamento della strada comunale su parte delle pp.ff. 2994/6, 2993, 2992/2 e su parte dell'attuale sedime della p.ed. 1507, C.C. Tione I^ parte, località Cenglo, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 125 dd. 26.01.2007;
- la quinta variante relativa all'ampliamento della strada comunale p.f. 3851/1 su p.ed. 262, 254, 264 e su parte della p.ed. 272 con la riqualificazione del contesto in località Cantes, approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. 922 dd. 11.04.2008;
- la sesta variante relativa alla p.ed. 1632, p.f. 992 e pertinenze esterne della p.ed. 1631 in C.C. Tione I^ parte, site nell'abitato di Tione di Trento all'incrocio tra via Roma e via Damiano Chiesa, adottata definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2/2014 del 19.02.2014.

L'articolo 148, comma 4, della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 s.m.i., prevede che "Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991".

Ai sensi dell'articolo 18 (pianificazione territoriale e mutamento di destinazione) della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", il Consiglio Comunale deve esprimere il proprio parere relativamente alle modifiche apportate sul territorio di Tione gravato da uso civico; nello specifico le particelle gravate da uso civico che sono interessate dalla quinta variante al P.R.G. riguardano la p.f. 2927 in C.C. Tione I^ parte, località Tianà, indicata come variante n. 42 che riguarda il potenziamento di un breve tratto di viabilità di interesse locale, come meglio evidenziato nella relazione illustrativa predisposta dall'arch. Zulberti nel paragrafo intitolato "usi civici".

Con riguardo alla predetta modifica é stata verificata l'insussistenza di soluzioni alternative a quanto previsto che risultino meno onerose e penalizzanti e come rilevato dal tecnico incaricato "la modifica non preclude l'uso del bene ed il terreno necessario all'allargamento della viabilità corrisponde a circa 50 mq dell'intera particella".

In virtù dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 della L.P. 6/2005, l'Amministrazione comunale che intenda, attraverso il Piano Regolatore Generale, modificare la destinazione in atto dei beni gravati da uso civico, deve sempre verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera o all'intervento che siano meno penalizzanti e onerose per i beni gravati di uso civico e deve motivare la scelta pianificatoria alla luce del principio, enunciato dal legislatore, della mancanza di scelte alternative e, in generale, del beneficio per la collettività, dandone espressamente atto nella deliberazione di prima adozione dello strumento urbanistico. L'ente precedente all'adozione dello strumento urbanistico deve acquisire il parere del soggetto competente al quale spetta l'amministrazione dei beni di uso civico di cui si intende mutare la destinazione urbanistica. Se il parere è favorevole ne è trasmessa comunicazione al Servizio Autonomie Locali e al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e ne è dato atto in sede di adozione definitiva dello strumento urbanistico.

La presente quinta variante al P.R.G. proposta dall'Amministrazione Comunale risulta costituita dagli elaborati tecnici presentati in data 27.02.2014, prot. n. 2773 a firma dell'arch. Zulberti Remo di seguito elencati :

Con la variante 2014 vengono redatti i seguenti documenti che andranno a sostituire ed integrare gli elaborati del PRG in vigore :

- Relazione Illustrativa
- Rendicontazione urbanistica
- Norme di Attuazione (testo di raffronto)
- Norme di Attuazione (testo coordinato)
- Elenco Varianti Puntuali con Verifica del Rischio Idrogeologico PGUAP
- Insediamento storico e Viali - Schede oggetto di variante
- Patrimonio edilizio montano - Schede oggetto di variante
- Tav. IS.1 - Insediamenti storici - Nuclei storici - Categorie di intervento e zonizzazione - Scala 1:1.000
- Tav. IS.2 - Insediamenti storici - Viali - Categorie di intervento e zonizzazione - Scala 1:1.000
- Tav. A.1 - Sistema Ambientale - Scala 1:10.000
- Tav. B.1 - Sistema insediativo ed infrastrutturale - Tione - Scala 1:2.000
- Tav. B.2 - Sistema insediativo ed infrastrutturale - Saone - Scala 1:2.000
- Ai fini dell'analisi di dettaglio dei contenuti della variante vengono inoltre predisposte le seguenti tavole:
- Tav. V.IS.1 - Insediamenti storici - Nuclei storici - Categorie di intervento e zonizzazione - Scala 1:1.000 (con numerazione varianti e numeri di mappa)
- Tav. V.IS.2 - Insediamenti storici - Viali - Categorie di intervento e zonizzazione - Scala 1:1.00 (con numerazione varianti e numeri di mappa)
- Tav. V.3 - Sistema insediativo ed infrastrutturale - Tione e Saone - Scala 1:5.000 (con numerazione varianti e numeri di mappa)
- Tav. P.1 - PGUAP Rischio Idrogeologico di variante - Scala 1:5.000
- Tav. M.1 - Mappa catastale con numerazione varianti - Tione - Scala 1:2.000
- Tav. M.2 - Mappa catastale con numerazione varianti - Saone - Scala 1:2.000

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico si rimanda quindi agli allegati elaborati tecnici a firma dell'arch. Zulberti Remo, incaricato dall'Amministrazione comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto di quanto sopra.

Specificato che in conseguenza del presente atto la variante generale al Piano Regolatore Generale in tutti i suoi elementi e la delibera di prima adozione saranno depositati a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico del Comune di Tione di Trento per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, nonché all'albo pretorio ed al sito web del Comune, specificando che durante tale periodo chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 3 della L.P. 05.09.1991 n. 22 e sm.i.

Dato atto che, in base all'art. 40, comma 4 della L.P. 22/91 e s.m.i., contemporaneamente al deposito, la variante al P.R.G. dovrà essere trasmessa al Servizio Urbanistica della P.A.T. per una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, fatta salva la facoltà del servizio medesimo di devolvere alla C.U.P. la valutazione di propria competenza.

Preso atto che con altra deliberazione è stato già impegnato l'importo per la pubblicazione su un quotidiano locale dell'avviso di avvenuta adozione della settima variante per opera pubblica al P.R.G. e che il medesimo avviso potrà essere utilizzato anche per pubblicare l'avvenuta prima adozione di cui alla presente deliberazione evitando quindi di effettuare due avvisi e risparmiando quindi la spesa per un avviso su un quotidiano preventivabile in circa 700 euro.

Vista la L.P. 05 settembre 1991, n. 22 e ss.mm. "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", in particolare il capo III (Piano regolatore generale), articoli 40 (adozione), 41 (approvazione ed entrata in vigore), 42 (varianti) e l'articolo 148, commi 4 e 5, della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Vista la circolare di data 15.05.2008, prot. n. 4740/08 dell'assessore all'urbanistica, ambiente e lavori pubblici della P.A.T. relativa alla disciplina transitoria per la predisposizione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento ad essi dei PRG (articolo 148 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1) e dato atto che la presente deliberazione riguarda una variante al PRG e quindi risulta possibile procedere alla relativa prima adozione.

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", in particolare l'art. 18 (pianificazione territoriale e mutamento di destinazione).

Esaminati gli elaborati tecnici relativi alla prima adozione della variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento a firma dell'arch. Zulberti Remo.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dato atto che non vi è rilevanza contabile.

Visto il T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri di cui a verbale nonché gli interventi del Sindaco e le precisazioni del professionista incaricato della redazione della variante al P.R.G. arch. Remo Zulberti con riferimento particolare ad alcune integrazioni e specificazioni che illustra al Consiglio e che si rendono necessarie in quanto, causa errore in sede di redazione materiale della proposta di variante depositata ad atti, non si è specificato o descritto quanto segue:

- a) all'art. 25 lettera C2 "Insediamenti abitativi di nuova espansione destinati a prima abitazione", punto 9, viene aggiunta la seguente frase: "Le previsioni di questo articolo sono soggette a termini di efficacia di 5 anni ai sensi dell'art. 52, comma 2 della legge urbanistica provinciale";
- b) nella tavola B1 vengono inseriti il cartiglio e la perimetrazione del Piano Attuativo n. 26 in località Basso Arnò (variante n. 20);
- c) viene inserito il cartiglio riferito alla nuova area residenziale a Saone (variante n. 22);
- d) viene stralciato il retino del parcheggio pubblico con allargamento delle aree limitrofe per attrezzature pubbliche e zona residenziale satura B1 (variante n. 69);
- e) viene integrato l'elaborato relativo alle schede oggetto di variante "Insediamenti storici e Viale di Tione" con la scheda n. 17/CANTES relativa all'edificio p.ed. 318 C.C. Tione I^ parte.

Il Sindaco propone di approvare la variante al P.R.G. come da proposta agli atti con le integrazioni e specificazioni predette, illustrate al Consiglio e che costituiscono parte integrante della variante al P.R.G. oggetto di deliberazione.

Il Consigliere Oss comunica che le minoranze consiliari non intendono partecipare alla votazione relativa alla variante e quindi i Consiglieri Michele Oss, Massimo Pellegrini, Maria Emanuela Giacomuzzi e Giovanna Scandolari si allontanano dall'aula.

Restano presenti n. 12 Consiglieri.

Con voti n. 12 favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

13. Di **ESPRIMERE** parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", relativamente alle modifiche previste dalla variante generale al P.R.G. del Comune di Tione di Trento predisposta dall'arch. Zulberti Remo, sulla p.f. 2927 in C.C. Tione I^ parte, terreno gravato da uso civico, così come indicato nella variante n. 42 dove risulta prevista la possibilità di potenziare la viabilità esistente.

14. Di **ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 41 e 42 della L.P. 05.09.1991, n., 22 e s.m.i., ed articolo 148, commi 4 e 5, della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento, come risultante

dagli elaborati tecnici predisposti ed integrati dall'arch. Zulberti Remo richiamati in premessa.

15. Di **DARE ATTO** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 148, comma 5, lettera 0a) della L.P. 01/08, che la variante generale al Piano Regolatore Generale in tutti i suoi elementi e la delibera di prima adozione saranno depositati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, specificando che durante il periodo di pubblicazione chiunque ha facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse.
16. Di **DISPORRE** l'avviso di cui al punto precedente da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano locale, nonché all'albo pretorio ed al sito web del Comune.
17. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della L.P. 22/91 e s.m.i. contemporaneamente al deposito, la variante al Piano Regolatore Generale, al Servizio Urbanistica della P.A.T., per una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, fatta salva la facoltà del servizio medesimo di devolvere alla C.U.P la valutazione di propria competenza, come disposto dall'articolo 148, comma 5, lettera a) della L.P. 01/2008.
18. Di **DARE ATTO** che la variante al P.R.G., modificata in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute ed eventuali osservazioni del Servizio Urbanistica della P.A.T. o della C.U.P., sarà successivamente adottata definitivamente dal Consiglio Comunale.
19. Di **DARE ATTO** che a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 35 della L.P. 01/08 e s.m.i.
20. Di **SPECIFICARE** che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa ai fini della pubblicazione su un quotidiano dell'avviso di avvenuta prima adozione in quanto con altra deliberazione è stato già impegnato l'importo per la pubblicazione su un quotidiano locale dell'avviso di avvenuta adozione della settima variante per opera pubblica al P.R.G. e che il medesimo avviso potrà essere utilizzato anche per pubblicare l'avvenuta prima adozione di cui alla presente deliberazione.
21. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di procedere alle incombenze relative alla predisposizione ed alla pubblicazione dell'avviso di deposito della variante al Piano Regolatore Generale ed alla richiesta della valutazione tecnica del Servizio Urbanistica della P.A.T..
22. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere con l'iter di adozione della predetta variante al PRG, con voti n. 12 favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
23. Di **DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 5 all'O.d.G.

INTERVENTI

Il Presidente fa distribuire a tutti i Consiglieri un fac simile di dichiarazione in cui tutti i Consiglieri devono dichiarare la propria situazione.

Il Segretario generale dà lettura delle previsioni di legge, di cui all'art.15 del TULLRROC.

Il Consigliere Maraner dichiara di essere interessato favorevolmente non direttamente ma con riferimento ad un parente stretto che aveva chiesto una modifica per la casa in montagna. Chiede ulteriori spiegazioni al Segretario, in particolare se può rimanere presente durante l'esposizione dell'argomento.

Il Segretario spiega di ritenere che sia necessario allontanarsi fin da subito.

Il Consigliere Maraner si allontana.

Si allontanano altri Consiglieri interessati: Scalfi Luca, Bonomi Arrigo e Zamboni Roberto.

Il Presidente spiega che è presente anche l'arch. Zulberti che ha redatto la proposta di variante generale al PRG.

Il Sindaco interviene spiegando che questa è la prima variante generale che si porta in Consiglio da circa vent'anni. Ricorda la mole delle osservazioni e richieste presentate. Le prime osservazioni e richieste erano state presentate già nel 2006 e 2007. Da allora molte cose sono cambiate.

Spiega che si è fatta una prima cernita delle circa 180 osservazioni pervenute per valutare quali contrastassero con gli strumenti urbanistici sovraordinati (PUP, ecc.). Spiega che si è cercato di rispondere anche alle esigenze di prime case, mettendo però dei limiti, dei vincoli e cioè prevedendo che entro cinque anni si deve richiedere la concessione ad edificare e quindi nei successivi cinque anni si devono realizzare gli edifici. In sostanza nel periodo di 10 anni si deve procedere a realizzare la prima casa.

Questo risponde oltre che alle esigenze di prima casa anche alla necessità di vivacizzare l'economia tionesa sia per l'edilizia che per l'artigianato.

Vi sono poi altre norme di carattere più generale, ad esempio per il Viale, per le aree agricole, per le aree commerciali; inoltre vengono modificate alcune schede degli edifici dei centri storici in quanto spesso si erano indicati edifici in R2 (risanamento conservativo), ora si è cercato di rispondere ad esigenze dei privati senza andare ovviamente ad intaccare edifici di pregio. Ricorda che assai spesso gli edifici nei centri storici erano stati costruiti in povertà di mezzi e materiali, poi sono stati classificati R2 e spesso si sono ridotti ad essere pressoché disabitati per l'impossibilità di fare interventi.

Inoltre anche per la montagna si è cercato di portare avanti il discorso già iniziato con la variante relativa al patrimonio montano.

Ricorda che vi sono poi previsioni relative ad aree a lottizzazione cercando di renderle fattibili. In questi casi, con opere di perequazione, sono stati chiesti interventi di urbanizzazione. Si pensi ad un'area come Cenglo dove non erano stati chiesti interventi di urbanizzazione (es. strade, parcheggi, ...) ai privati. Si è ritenuto di chiedere posti auto e strade ai privati che hanno chiesto di poter costruire la prima casa o di lottizzare.

Si è cercato di rispondere positivamente alla maggior parte delle osservazioni, evitando comunque di andare contro alle norme sovraordinate. Si è cercato di dare risposte positive tenendo conto che le aree sono limitate e cercando di dare risposte anche alle esigenze della collettività chiedendo posti auto, ecc...tenendo conto che ormai le risorse sono limitate.

La variante è importante, da molti anni Tione la aspetta, non è uno stravolgimento ma un adeguamento alle esigenze attuali. Per questioni tecniche si può chiedere all'arch. Zulberti che provvederà a relazionare.

L'arch. Zulberti illustra la variante avvalendosi del proiettore, con il quale proietta le cartografie e i documenti della variante al PRG.

Il Sindaco interviene per precisare che sulla variante l'Amministrazione ha lavorato per più anni, inizialmente con l'urbanista nominato dalla precedente Amministrazione e da settembre con l'arch. Zulberti che ha cercato di rispondere rapidamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Riprende la parola l'arch. Zulberti, che è ripartito dal lavoro già fatto dall'arch. Niccolini. Ricorda che il Piano originario era stato redatto dall'arch. prof. Mancuso. Piano poi variato più volte con l'ampliamento del Parco, poi le varianti del monte e poi una serie di altre varianti che pur confermando l'impronta iniziale hanno introdotto nuove e diverse previsioni.

Con questa previsione si è cercato di adeguare le previsioni urbanistiche alle esigenze attuali e alle richieste dei privati, giacenti fin dal 2005. Una serie di richieste non sono state accolte in quanto incompatibili con le previsioni del PUP.

Il Sindaco ricorda anche che il PUP prevede per Saone che oltre una certa riga tracciata sulla cartografia non sono possibili interventi.

L'arch. Zulberti illustra la variante con il proiettore, spiegando la cartografia e le previsioni del PUP che dà i vincoli di base alla pianificazione. Oltre al PUP ci dovrebbe essere il Piano territoriale della Comunità, che però manca e quindi mancano delle regole omogenee per tutta la Comunità.

Provvede quindi ad illustrare la proposta di pianificazione, con le varie linee guida e strategie. Illustra la documentazione relativa alla rendicontazione urbanistica.

Illustra quindi le varie zonizzazioni, in particolare per la zona C2 spiega che per un errore in fase di stampa non ha inserito una previsione di cui si era parlato più volte e che poi chiarirà e che va inserita. Spiega poi le altre varie previsioni in variante e le modifiche normative, anche con riferimento a ipotesi di lottizzazione, alle zone agricole, al centro abitato, togliendo alcune previsioni eccessivamente limitanti; si è lavorato anche sul centro storico e su alcuni edifici montani prevedendo per alcuni ruderi la possibilità della ricostruzione. Poi alcune varianti sui parcheggi e sulle zone a bosco su richiesta dei privati.

Infine a Saone è stato inserito il nuovo percorso della circonvallazione previsto dal PUP anche per risolvere alcune situazioni specifiche.

Il Presidente apre il dibattito.

La Consigliera Giacomuzzi sottolinea che hanno avuto meno di una settimana di tempo per visionare il materiale. Per questo deve ribadire che si portano in discussione proposte su cui non c'è stata la possibilità di approfondire. A parte questo, evidenzia che a Saone la prima casa è stata concessa a chi la prima casa ce l'ha già. Non ha capito quindi cos'è questo concetto della prima casa. In particolare a Saone c'è una prima casa fuori dal centro urbano del Paese.

Nelle zone agricole non ha capito come mai la solita persona ha avuto la destinazione a zona agricola di un bosco e il suo vicino no, pur avendo le mucche. Non capisce poi la questione delle modifiche di categorie degli edifici.

Il Sindaco risponde che alcuni edifici hanno avuto la modifica della classificazione in quanto era stata presentata la richiesta di modifica dei privati. Questa per il momento è solo una proposta, che poi sarà vagliata dalla PAT. Stesso ragionamento vale per la trasformazione delle aree ad agricole, dipende dalle domande presentate, se anche il vicino lo voleva potrebbe richiederlo e questo verrebbe valutato.

Relativamente alle modifiche delle zone agricole, va visto quel che è successo nella realtà a proposito di prati e boschi e va data risposta alle richieste.

Per prima casa si intende la casa in cui un singolo ha la residenza. Per questo va tenuto conto delle richieste presentate e che a volte sono state presentate dal genitore per il figlio. Nella norma è previsto che il richiedente in un anno porti la residenza nella nuova prima casa. Il terreno destinato a prima casa è vendibile a terzi ma soggiace agli stessi vincoli di prima casa (edificare entro 5 anni).

Sottolinea che le edificazioni sono tutte contenute in 1000 metri cubi, tipici di una villetta.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che a Saone circa il 20% delle case è disabitato e nel giro di 10-15 anni molte altre case resteranno vuote. Si può pensare che in alcuni decenni il centro storico si spopolerà. Le sembra che tutto quello che si fa è dare una boccata d'ossigeno all'edilizia utilizzando territorio libero e favorendo chi ha soldi. Non le sembra che la variante dia risposta adeguata alle esigenze attuali.

Il Sindaco risponde che se un privato chiede di costruire la sua prima casa, dovrà procedere nel giro di 5 anni e se non lo fa, allora non potrà più farlo.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che c'è una mentalità in base alla quale chi ha il terreno lo deve avere edificabile perché così vale di più. E' una mentalità che non va bene, si costruiscono case nuove che poi restano disabitate.

Il Vice Sindaco Antolini afferma che si è cercato di valorizzare anche i terreni agricoli con la finalità di creare un nuovo sviluppo economico.

Il Consigliere Pellegrini chiede se i dati relativi ad edifici non utilizzabili a Tione sono disponibili. Chiede quale cubatura complessiva si potrebbe realizzare con la variante.

L'arch. Zulberti risponde che nella rendicontazione urbanistica ci sono i dati statistici. Per appartamenti vuoti ci sono disponibilità, ma sono limitate in quanto in maggior parte sono nei centri storici. I volumi edificabili sono circa 27 mila, una volta si sarebbero realizzati in poco tempo ma adesso si pensa che possano esaurirsi in svariati anni.

Il Sindaco sottolinea che quel che si è inserito era richiesto dai privati e non era incompatibile.

L'arch. Zulberti dà alcune altre spiegazioni. La possibilità edificatoria è stimata in circa 31.000 mc comprese le aree di lottizzazione. Per i prossimi 10 anni si può pensare a necessità di circa 60.000 mc, da cui sono stati detratti i dati relativi al centro storico. Per i centri storici, visto che, nella realtà, sono bloccati, si dovrebbe pensare ad una rivisitazione complessiva delle previsioni.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che se si creano più appartamenti dove prima erano pochi si favorisce la speculazione.

Il Sindaco risponde che la realtà dei centri storici è che ci sono grandi spazi e pochi abitanti, e non è corretto pensare che si possano fare interventi su queste basi.

Il Consigliere Oss dà lettura delle considerazioni della Minoranza (ad atti a verbale): ribadendo che è una filosofia urbanistica diversa da quella degli anni 90, del Piano

Mancuso, che si sono avuti pochi giorni per conoscere i documenti, si dovevano fare incontri preliminari ed illustrativi. Vi sono cambi di categoria sconcertanti nelle destinazioni degli immobili, modifiche ad edifici lungo il Viale e altre previsioni non adeguate, in particolare per la prima casa, sulla cui definizione loro hanno dei dubbi. Inoltre vi sono previsioni speculative.

Prendono distanza dalle previsioni della variante, per cui si astengono dal votare.

L'Assessore Failoni afferma di non condividere le premesse, le affermazioni e le conclusioni lette dalla minoranza e le ritiene offensive sia del lavoro svolto dall'Amministrazione, sia di quanto fatto dai tecnici interni ed esterni. Ritiene che il modo di definire il lavoro fatto sia fin troppo offensivo rispetto alla qualità del lavoro e dell'impegno profuso e trova molto superficiali le affermazioni della Minoranza.

Il Vice Sindaco condivide.

L'arch. Zulberti dà alcune precisazioni tecniche, evidenzia che il Piano Mancuso era un ottimo Piano ma in alcune zone era eccessivamente complicato.

Il Sindaco ricorda che la previsione relativa all'area sopra il Park Hotel era già presente prima.

L'arch. Zulberti afferma che per il Viale alberato era solo una previsione non ben chiarita e che le ciclabili non sono state tolte.

Illustra quindi alcune modifiche ed integrazioni rispetto alla proposta depositata ad atti che si rendono necessarie causa alcuni errori in sede di redazione materiale dei documenti depositati. In particolare per l'art. 25 c. 9 che è da integrare con la previsione del termine di efficacia di 5 anni. Come da integrazione illustrata da Zulberti. Spiega che vanno integrati dei retini cartografici nella cartografia della zona produttiva del Basso Arnò (Piano Attuativo n. 26 variante 20) che vanno aggiunti i cartigli nella variante 22 (Saone) e che per la zona vicina alla Cooperativa va tolto il parcheggio in fronte strada, già oggetto di deroga (variante 69). Inoltre una rettifica riguarda il centro storico di Cantes dove un edificio è inserito a ristrutturazione rispetto al precedente risanamento (scheda 17 variante 84).

Si allontanano i Consiglieri Oss, Giacomuzzi, Pellegrini e Scandolari.

Il Sindaco propone di approvare la variante con gli emendamenti illustrati dall'arch. Zulberti, che vengono ulteriormente illustrati al Consiglio.

Il Segretario dà lettura delle integrazioni proposte all'art.25. La documentazione illustrata dall'arch. Zulberti viene allegata a verbale.

Il Presidente ringrazia l'arch. Zulberti e pone ai voti la variante come illustrata.

CONSIDERAZIONI SULLA VARIANTE GENERALE DEL PRG DI TIONE

E' definita **variante generale al Piano Regolatore Generale di Tione**, ma più appropriato sarebbe chiamarla con la sigla **G.R.-O.P.**, acronimo che sta per **Giornata del Ringraziamento e Operazione Propaganda** (della maggioranza ai propri elettori alle elezioni comunali del 2010 e per quelle future del 2015).

Questa è la fondata impressione che se ne ricava esaminando gli elaborati delle modifiche apportate al vigente PRG. Elaborati consistenti in ventuno complessi documenti, tra rappresentazioni cartografiche alle varie scale e con informazioni diverse, norme attuative, relazione tecnica, elenco varianti, rendicontazione, ecc.ecc.

Per l'esame di tutto questo alle minoranze consiliari sono stati concessi ^{SOLO} sei giorni, quelli che hanno preceduto questo Consiglio, mentre la maggioranza ha avuto a disposizione quattro anni durante i quali ha manipolato e fagocitato a suo piacimento il vigente PRG. Per questo, denunciando ancora una volta la scorrettezza nei nostri confronti da parte del Sindaco, della Giunta e del Presidente del Consiglio comunale, per averci posti nella condizione di non poter espletare compiutamente il nostro mandato e per sottolineare ancora una volta la totale chiusura nei nostri confronti. Una amministrazione democratica e aperta avrebbe organizzato delle pre-riunioni informative per porre i consiglieri a conoscenza di quanto si veniva a proporre; ciò non è stato, e con rammarico, come sempre, ci tocca prenderne atto.

Venendo ai contenuti di queste varianti, pur nella consapevolezza che l'esame richiede un approfondimento maggiore, un aspetto si pone subito in evidenza; la stragrande maggioranza delle variazioni proposte si configurano come elementi estranei e conflittuali, se non sovversivi, rispetto al vigente PRG (pur puntualmente modificato in precedenza). Sono filosofie urbanistiche e sensibilità in antitesi e che fotografano, quelle proposte, l'involuzione in atto con l'abbassamento dell'interesse sulle tematiche ambientali e territoriali nell'attuale società, anche tionesa. Il piano Mancuso aveva a suo tempo interrotto quel processo di occupazione edilizia caotica e sostanzialmente priva di regole chiare in atto da decenni su tutto il territorio comunale (comprese le aree montane) i cui risvolti negativi si sono potuti leggere, e si leggono tutt'ora, nel disordine edilizio dell'abitato di Tione e nel degrado paesaggistico e ambientale delle aree libere all'interno dello stesso abitato ma anche della montagna tionesa, sulle quali era possibile edificare quasi ovunque.

Molteplici e significativi sono gli esempi del negativo cambio di rotta impresso da questa variante generale al PRG tionesa, tanto che definire questa - **pianificazione urbanistica** - suona beffardo, oltre che inquietante: eccone un sunto:

Il metodo

- pianificare quasi esclusivamente, come pare essere, sulla scorta di una serie di richieste inoltrate dai cittadini, a nostro avviso, oltre che rivelarsi portatore di disparità di trattamento fra gli abitanti, è anche profondamente sbagliato perché in quel modo, inevitabilmente, si rischia il conflitto tra gli interessi privati, pur legittimi, con l'interesse pubblico. Interesse pubblico che può anche configurarsi nel mantenimento e nella tutela della qualità dell'immagine visiva

dell'abitato, in tutti i suoi elementi costitutivi, comprese le aree verdi, l'edificato storico, la viabilità, elementi puntuali che richiamano la memoria storica, ecc..

Il merito

- risultano modificate le categorie operative di intervento su numerosi edifici di valore storico-tradizionale o tipologico-architettonico, sia all'interno dei perimetri dei vecchi nuclei sia lungo il viale centrale e vie laterali. Cambi di categoria che sarebbero sconcertanti se non rientrassero nella logica ipotizzata nella premessa della presente. Esempi:
 - ° da categoria risanamento conservativo R2 a cat.demolizione con ricostruzione R5
 - ° da categoria restauro R1 (edificio importantissimo) a cat. risanamento conservativo R2
 - ° da categoria restauro R1 addirittura a cat. sostituzione edilizia R4 (sul monte)

- risultano modificate singole schede di edifici storici, che si affacciano sul viale centrale, chiaramente **in contrasto** con le possibilità di intervento previste dalle norme attuative e con evidente favoritismo rispetto altri edifici, della medesima categoria, che non godono dello stesso trattamento. Esempi:
 - ° edificio lungo il viale centrale, categoria risanamento conservativo R2, la scheda ammette, solo per quel fabbricato, la costruzione di nuovo poggiolo non esistente sia attualmente che in origine nonché l'ampliamento di uno esistente sulla facciata principale, di pregevole fattura, con modioni e piano di calpestio in granito sagomati e ringhiera in ferro lavorato a disegno tipico degli edifici signorili di inizio novecento o degli anni venti del secolo scorso
 - ° edificio lungo il viale con cambio di categoria da risanamento conservativo R2 a cat. ristrutturazione edilizia R3 con possibilità di abbattimento totale e successiva ricostruzione

- sono individuate diciotto singole nuove aree per l'edificazione della prima casa per i richiedenti, moltissime in zone attualmente classificate a verde privato, altre in zona agricola, alcune addirittura in zona attualmente classificata a bosco, altre infine posizionate in luoghi che definire assurdi è essere riduttivi (v. Saone). Tutte in ogni caso sono localizzate in luoghi delicati dal punto di vista paesaggistico e ciò è sottolineato anche dalle classificazioni urbanistiche del PRG del prof. Mancuso, attualmente in vigore. Tra il resto, che sia la prima casa per tutti questi fortunati richiedenti, noi nutriamo qualche dubbio. Diciotto nuovi edifici da costruire su aree attualmente non edificabili, in luoghi che la logica consiglierebbe la loro tutela a verde, non fanno che evidenziare quanto sbagliato sia questo modo di pianificare, basato esclusivamente su regalie che con la disciplina urbanistica nulla hanno a che fare. Per inciso questi edifici potranno ospitare più di trenta abitazioni con una cubatura

complessiva che supera i 16.000 metri cubi e una popolazione insediabile superiore alle cento unità.

- sono individuate nuove aree edificabili di chiara matrice speculativa e di devastante impatto urbanistico e di immagine, localizzate a ridosso dei nuclei storici di Pleù e Ville producendo saldature dell'edificato e la scomparsa di quelle pause o isole verdi (orti e coltivi) che ancora concorrono a valorizzare l'immagine complessiva dell'insediamento urbano, garantendone la lettura delle stratificazioni insediative, storiche e quelle più o meno recenti.
- il conteggio del fabbisogno abitativo per i prossimi dieci anni appare non aderente alle reali necessità visto che la popolazione è sostanzialmente stabile nel numero di abitanti già da alcuni anni e che le attuali potenzialità abitative (in abitazioni non utilizzate o nel recupero e riutilizzo di unità all'interno degli insediamenti storici) possono soddisfare gran parte del fabbisogno.
- sono state individuate nuove aree produttive di interesse locale in aree di grande interesse paesaggistico (verso Stèle, a ridosso del centro scolastico) senza che ve ne sia reale bisogno data l'attuale dotazione di aree e di manufatti a ciò destinati
- risultano eliminati parcheggi pubblici nell'area del centro scolastico mentre altri, quali quelli di via Nazario Sauro, davanti al supermercato Eurospar e quello di Brevine (a valle della via dei Monti), quello all'imbocco di via Bastia, non sono indicati (verranno di fatto privatizzati?).
- risultano non più indicati vari percorsi ciclo-pedonali di progetto, soprattutto quelli che mettevano in collegamento diretto il centro scolastico di Tione con gli impianti e attrezzature sportive di Sesena (davano fastidio a qualcuno?)
- non risultano più evidenziati le alberature di pregio da tutelare e i coni di visuale all'interno degli abitati (dopo l'abbattimento dei faggi secolari di parco Saletti si passerà alla "pulizia etnica" anche per gli altri ^{ALTRI} presenti all'interno dell'abitato?)

Questi sono solo alcuni esempi che connotano la portata e il carattere delle varianti apportate al vigente Piano Regolatore Generale del comune di Tione.


Date queste premesse, nell'annunciare che nei prossimi giorni approfondiremo maggiormente l'esame del documento, riteniamo corretto, se non d'obbligo per chi ha a cuore gli interessi collettivi e non solo quelli di parte, prendere decisamente le distanze da questo documento, anche fisicamente, rifiutandoci di partecipare alla votazione finale. Questa porcata votatela voi!

I consiglieri di minoranza del Consiglio comunale di Tione


A seguito della verifica effettuata sugli elaborati di variante, successivamente al deposito degli atti per il consiglio si sono riscontrati degli errori materiali derivanti dalla mancata evidenziazione di alcune previsioni, che pur essendo esplicitate nelle relazioni o nelle norme, non risultano leggibili nelle cartografie.

Le rettifiche riguardano:


1. Inserimento nella tavola B1 del cartiglio e del perimetro del Piano Attuativo n. 26 in località basso Arnò (variante n. 20);



2. Inserimento del cartiglio riferito alla nuova area residenziale a Saone (variante n. 22);



3. Stralcio del retino del parcheggio pubblico con allargamento delle aree limitrofe per attrezzature pubbliche e zona residenziale saturata B1. (variante n. 69);



A seguito della verifica effettuata sugli elaborati di variante, successivamente al deposito degli atti per il consiglio si sono riscontrati degli errori materiali derivanti dalla mancata rettifica delle norme di attuazione per aspetti già evidenziati nelle relazioni e negli obiettivi generali della variante.

Si evidenziano quindi le seguenti rettifiche:

TESTO RIPORTATO NEI DOCUMENTI AGLI ATTI:

Art. 25 – Insediamenti abitativi

...omissis...

C2 - Insediamenti abitativi di nuova espansione destinati a prima abitazione.

9. Sono aree di nuova edificazione individuate con la variante 2013, e la loro attuazione è oggetto di intervento edilizio diretto, fatti salvi gli ambiti individuati come piani di lottizzazione ai sensi dell'art. 42 della legge urbanistica. Il cartiglio riportato in cartografia indica altezza e volume urbanistico massimi, indipendentemente dalla superficie del lotto. Si applicano inoltre gli ulteriori modalità indicate all'articolo 55 delle presenti norme.
Il concessionario è tenuto, tramite convenzione, a portare la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori all'interno del nuovo edificio.

TESTO PROPOSTO CON INTEGRAZIONE:

Art. 25 – Insediamenti abitativi

...omissis...



C2 - Insediamenti abitativi di nuova espansione destinati a prima abitazione.

9. Sono aree di nuova edificazione individuate con la variante 2013, e la loro attuazione è oggetto di intervento edilizio diretto, fatti salvi gli ambiti individuati come piani di lottizzazione ai sensi dell'art. 42 della legge urbanistica. Il cartiglio riportato in cartografia indica altezza e volume urbanistico massimi, indipendentemente dalla superficie del lotto. Si applicano inoltre gli ulteriori modalità indicate all'articolo 55 delle presenti norme.
Il concessionario è tenuto, tramite convenzione, a portare la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori all'interno del nuovo edificio.
Le previsioni di questo articolo sono soggette a termini di efficacia di 5 anni ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge urbanistica provinciale.

A seguito della verifica effettuata sugli elaborati di variante, successivamente al deposito degli atti per il consiglio è stata riscontrata una dimenticanza all'interno dell'estratto schede centro storico oggetto di variante dove è stata tralasciata la stampa della nuova scheda 17 di Cantes. La relativa variante n. 84 risulta regolarmente inserita nell'elenco varianti e nelle tavole del centro storico.

SI PROPONE QUINDI DI INTEGRARE L'ESTRATTO DELLE SCHEDE CON LA SEGUENTE SCHEDE 17 DI CANTES.

TESTO RIPORTATO NEI DOCUMENTI AGLI ATTI:

VARIANTE 2014			
SCHEDA N.	80	CENTRI STORICI	
EDIFICIO N.	17/CANTES	TAVOLA P.R.G. N.	3
COMPRESORIO	C8	N. DI PARTICELLA ED.	318
COMUNE AMMINISTRATIVO	TICONE	DATA RILIEVO	mag-92
COMUNE CATASTALE	TICONE	RILEVATORE	<i>M. T...</i>
INDIRIZZO/LOCALITA' via dei Monti, 71			
FOTOGRAFIA			
SCALA 1:1000	CENTRI STORICI		
CARTOGRAFIA			

VARIANTE 2014

17 ANALISI

1	Tipologia Funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	baite
	edificio produttivo	<input type="checkbox"/>	malghe
	edificio speciale	<input type="checkbox"/>	legnaia
	stalle e fienili	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<input checked="" type="checkbox"/> 1 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 8
5	Degrado	nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente -C.P./Ristrutturazione parziale.		
10	Note - Edificio parzialmente ristrutturato con modifiche ai fori.		
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista - R3 - Ristrutturazione		
12	Vincoli Particolari	Tipo di vincolo - Oggetto di vincolo -	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza - R2/Risanamento conservativo.		

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 23,03.
Il presente verbale si compone di n. 25 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefanelli



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani